



Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.dirittofederale.admin.ch è quella determinante.

<https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/diritto-federale/raccolta-ufficiale.html>

Ordinanza sui provvedimenti in caso di perdita di guadagno in relazione con il coronavirus (COVID-19) (Ordinanza COVID-19 perdita di guadagno)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza COVID-19 perdita di guadagno del 20 marzo 2020¹ è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 3–4

³ I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982² sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1^{bis} lettera c, se:

- a. devono interrompere la loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19; e
- b. subiscono una perdita di guadagno o salariale.

^{3bis} I lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone di cui all'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c LADI che non rientrano nel campo d'applicazione del capoverso 3 hanno diritto all'indennità, alla condizione di cui al capoverso 1^{bis} lettera c, se:

- a. la loro attività lucrativa è limitata in modo considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19;
- b. subiscono una perdita di guadagno o salariale; e
- c. nel 2019 hanno conseguito con questa attività un reddito soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi; questa condizione vale per analogia anche se

¹ RS 830.31

² RS 837.0

hanno avviato l'attività dopo il 2019; se l'attività non è stata svolta per un anno intero, questa condizione va adempiuta in proporzione alla durata dell'attività.

³ter L'attività lucrativa è ritenuta limitata in modo considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015 e prima del 2020, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 devono dimostrare di aver subito una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media di almeno tre mesi; fa stato la media dei tre mesi con le cifre d'affari più elevate.

4 L'indennità è sussidiaria rispetto a tutte le prestazioni di assicurazioni sociali e assicurazioni secondo la legge del 2 aprile 1908³ sul contratto d'assicurazione. Questo non vale per le prestazioni secondo l'articolo 12 della legge COVID-19.

Art. 3 cpv. 3 e 4

³ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 3 o 3^{bis}, il diritto nasce con l'inizio del provvedimento ordinato dalle autorità.

⁴ Per gli aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1, capoverso 3 o 3^{bis}, il diritto si estingue con la revoca del provvedimento ordinato.

Art. 5 cpv. 2^{bis}–2^{quater}

²bis Ai lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3 o 3^{bis} che hanno già percepito un'indennità in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si applica la medesima base di calcolo.

²ter Per il calcolo dell'indennità dei lavoratori indipendenti aventi diritto di cui all'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera b numero 2, capoverso 3 o 3^{bis} è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Dopo la fissazione dell'indennità non si può procedere a un nuovo calcolo della stessa fondandosi su una base di calcolo più recente.

²quater Per il calcolo dell'indennità dei salariati ai sensi dell'articolo 10 LPG⁴, è determinante la perdita salariale derivante dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento della perdita salariale.

Art. 6 Estinzione del diritto all'indennità

In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁵, il diritto all'indennità si estingue il 30 giugno 2021.

³ RS 221.229.1

⁴ RS 830.1

⁵ RS 830.1

Art. 7 cpv. 1^{bis}

¹^{bis} Le persone di cui all'articolo 2 capoverso 3^{bis} esercitano il diritto all'indennità come segue:

- a. per ogni mese per cui richiedono l'indennità indicano la cifra d'affari nonché la cifra d'affari mensile media del periodo di riferimento secondo l'articolo 2 capoverso 3^{ter};
- b. illustrano a causa di quale provvedimento ordinato dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19 è dovuta la diminuzione della loro cifra d'affari.

Art. 8a cpv. 2

² A tal fine, le casse di compensazione AVS possono effettuare controlli a campione, direttamente o facendo ricorso a periti esterni.

Art. 10 cpv. 2

² L'indennità, le spese di esecuzione sostenute dalle casse di compensazione e le spese per il riesame periodico e i controlli a campione sono finanziate dalla Confederazione.

Art. 10b Rilevazioni statistiche

1 A fini statistici le casse di compensazione AVS forniscono all'Ufficio centrale di compensazione (UCC) dati sull'indennità di perdita di guadagno per il COVID-19.

2 L'UCC trasmette a tal fine i dati all'UFAS.

Art. 10c Disposizioni transitorie della modifica del ...

¹ In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁶, il diritto alle indennità dovute in virtù dell'articolo 2 capoverso 1^{bis} lettera a numero 1 o 2 della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 si estingue il 30 giugno 2021.

² In deroga all'articolo 24 capoverso 1 LPG⁶, il diritto ad altre indennità dovute in virtù della presente ordinanza nella versione vigente fino al 16 settembre 2020 è estinto. Le persone che all'entrata in vigore della modifica del/dell'... avevano diritto a tali indennità e che intendono esercitare il diritto a indennità in virtù della presente ordinanza nella versione in vigore dal 17 settembre 2020 devono presentare una nuova richiesta.

Art. 11 cpv. 2, 4 e 5

2 e 4 *Abrogati*

⁵ Si applica fino al 30 giugno 2021.

⁶ RS 830.1

II

La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 17 settembre 2020⁷.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta
Sommaruga

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

⁷ Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Commento alle modifiche di ordinanza del ...

Ripercussioni finanziarie

Le ripercussioni finanziarie non derivano dall'ordinanza, ma dalla legge COVID-19 del 25 settembre 2020. Per il 2020 è stato stanziato un credito di 5,3 miliardi per l'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus, che dovrebbe essere sufficiente. In seguito alle decisioni del Parlamento per il 2020 (settembre-dicembre) le spese per l'indennità dovrebbero raggiungere i 3,1 miliardi di franchi (invece dei 2,3 mia. fr. stimati in base al messaggio). Per il 2021 sarà necessario un credito di 2,2 miliardi di franchi (di cui 1,7 mia. fr. risulteranno dalle decisioni adottate dal Parlamento nell'ambito della legge COVID-19). Le stime si basano sull'ipotesi che il 10 per cento delle imprese subirà una diminuzione considerevole della propria attività. Data l'impossibilità di prevedere l'evolversi della situazione economica e sanitaria, le spese effettive potrebbero registrare un andamento completamente diverso.

Commento ai singoli articoli

Art. 2 cpv. 3–4

Cpv. 3: questo capoverso disciplina il diritto all'indennità delle persone direttamente colpite dai provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19.

Vi hanno diritto i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LPGA) e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro assicurati obbligatoriamente secondo la legge federale del 20 dicembre 1946 sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS). La condizione è che debbano interrompere la loro attività lucrativa a causa di chiusure di strutture o di divieti di svolgere manifestazioni ordinati dalle autorità cantonali o federali e che subiscano una perdita di guadagno (lavoratori indipendenti) o salariale (persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro). La durata del diritto all'indennità è limitata al periodo di chiusura della struttura o al periodo di svolgimento della manifestazione, incluso quello dei necessari preparativi e dei lavori successivi.

Il diritto simultaneo all'indennità per uno stesso mese in virtù del capoverso 3 e del capoverso 3^{bis} è escluso.

Cpv. 3^{bis}: questo capoverso disciplina il diritto all'indennità delle persone la cui attività lucrativa subisce una limitazione considerevole a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19.

Vi hanno diritto i lavoratori indipendenti ai sensi dell'articolo 12 LPGA e le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro assicurati obbligatoriamente secondo la LAVS. La condizione è che subiscano una limitazione considerevole della loro attività lucrativa a causa di provvedimenti ordinati dalle autorità cantonali o federali per combattere l'epidemia di COVID-19, vale a dire una diminuzione considerevole della loro cifra d'affari, e che registrino una perdita di guadagno (lavoratori indipendenti) o salariale (persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro).

Un'ulteriore condizione è che nel 2019 abbiano conseguito un reddito dell'attività lucrativa soggetto all'AVS di almeno 10 000 franchi. Questa condizione, aggiunta per volontà del legislatore, figura nei verbali dei dibattiti parlamentari. Nel caso dei lavoratori indipendenti, per valutare l'adempimento di questa condizione ci si deve basare sul reddito dell'attività lucrativa secondo la più recente decisione di fissazione dei contributi dell'anno 2019. Per le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 ci si deve basare sui contributi d'acconto per il 2020.

Nel caso delle persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante il salario soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Se hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019, ci si deve basare sul salario soggetto all'AVS conseguito nel periodo di attività corrispondente. Il diritto simultaneo all'indennità per uno stesso mese in virtù del capoverso 3 e del capoverso 3^{bis} è escluso.

Cpv. 3^{ter}: questo capoverso definisce la limitazione considerevole dell'attività lucrativa di cui al capoverso 3^{bis}. L'attività lucrativa è ritenuta aver subito una limitazione considerevole, se si è registrata una diminuzione della cifra d'affari mensile pari almeno al 55 per cento rispetto alla cifra d'affari mensile media degli anni 2015–2019. La condizione è adempiuta se la diminuzione della cifra d'affari in un mese civile intero è pari almeno al 55 per cento. Non è possibile tenere conto di lassi di tempo più brevi di un mese. Il diritto deve essere fatto valere posticipatamente per uno o più mesi, se la condizione è adempiuta per ogni singolo mese. Nel caso delle persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro è determinante la cifra d'affari della persona giuridica.

Il valore comparativo per determinare la diminuzione della cifra d'affari è la cifra d'affari degli anni 2015–2019. È determinante la cifra d'affari annua media di questi anni convertita in importo mensile. Se l'attività è stata avviata dopo il 2015, è determinante la media del periodo di attività effettivo. Anche in questo caso è determinante la cifra d'affari media del periodo in questione convertita in importo mensile.

Se l'attività è stata avviata dopo il 2019, queste persone devono aver registrato una cifra d'affari per almeno tre mesi. Per queste persone, il valore comparativo è la media dei tre mesi con la cifra d'affari più elevata. Questi tre mesi non devono necessariamente essere consecutivi. Gli assicurati devono comunicare alla cassa di compensazione quali tre mesi vogliono che siano presi in considerazione. Questa disposizione garantisce che venga preso come termine di paragone un lasso di tempo con un andamento dell'attività "normale".

Cpv. 4: finora questa disposizione stabiliva la sussidiarietà dell'indennità di perdita di guadagno per il coronavirus rispetto ai pagamenti effettuati dai datori di lavoro in virtù dell'obbligo di continuare a versare il salario. L'articolo 7 prevede tuttavia che, in caso di continuazione del pagamento del salario da parte del datore di lavoro, il diritto può essere esercitato da quest'ultimo. Il presente capoverso 4 è dunque modificato in modo tale da eliminare la contraddizione con questo principio saldamente radicato nel sistema delle indennità di perdita di guadagno.

Conformemente all'articolo 12 della legge COVID-19, su richiesta di uno o più Cantoni la Confederazione può sostenere finanziariamente nei casi di rigore le imprese che, a causa della natura delle loro attività economiche, sono particolarmente colpite dalle conseguenze dell'epidemia di COVID-19. Un'impresa può richiedere tale sostegno per i casi di rigore a prescindere dal fatto che riceva indennità di perdita di guadagno per il coronavirus.

Art. 3 cpv. 3 e 4

In queste disposizioni è aggiunto il rinvio al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2.

Art. 5 cpv. 2^{bis}-2^{quater}

Cpv. 2^{bis}: in questa disposizione è aggiunto il rinvio al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2.

Cpv. 2^{ter}: in questa disposizione è aggiunto il rinvio al nuovo capoverso 3^{bis} dell'articolo 2. Nel caso dei lavoratori indipendenti, per il calcolo dell'indennità è determinante il reddito soggetto all'AVS conseguito nel 2019. Per le persone che hanno avviato la loro attività lucrativa dopo il 2019 è determinante il reddito sul quale sono riscossi i contributi secondo la LAVS.

Cpv. 2^{quater}: questa disposizione stabilisce l'ammontare e le modalità di calcolo dell'indennità per le persone esercitanti un'attività lucrativa dipendente. Si tratta di lavoratori salariati ai sensi dell'articolo 10 LPGA incluse le persone la cui posizione è assimilabile a quella di un datore di lavoro secondo l'articolo 31 capoverso 3 lettere b e c della legge del 25 giugno 1982 sull'assicurazione contro la disoccupazione. L'indennità è calcolata sulla base della perdita salariale comprovata comunicata alla cassa di compensazione per il periodo in questione. Il valore di riferimento per determinare la perdita salariale è il reddito mensile medio soggetto all'AVS conseguito nel 2019. L'indennità giornaliera ammonta all'80 per cento di questa perdita salariale.

Art. 6

Questa disposizione è adeguata in seguito alla riduzione della durata del diritto all'indennità prevista dalla legge COVID-19. Tale diritto scadrà il 30 giugno 2021.

Art. 7 cpv. 1^{bis}

Questa disposizione disciplina l'esercizio del diritto secondo l'articolo 2 capoverso 3^{bis}. La limitazione considerevole dell'attività lucrativa, ovvero la diminuzione della cifra d'affari pari almeno al 55 per cento, deve essere fatta valere mediante un'autodichiarazione. Anche i valori comparativi utilizzati per determinare la diminuzione della cifra d'affari devono essere dichiarati dai richiedenti stessi. Questi ultimi devono inoltre far valere posticipatamente la limitazione considerevole dell'attività lucrativa per uno o più mesi civili interi. Se non presentano per tempo la richiesta per il mese seguente, il versamento viene sospeso.

Gli assicurati devono indicare la cifra d'affari (o la sua diminuzione) per ogni mese per cui richiedono l'indennità. Il periodo minimo da considerare è di un mese. Questi dati vanno forniti mediante autodichiarazione.

La limitazione considerevole dell'attività lucrativa deve essere dovuta a provvedimenti ordinati dalle autorità per combattere l'epidemia di COVID-19. Gli assicurati devono pertanto spiegare per scritto, per ogni mese per cui richiedono l'indennità, a quale provvedimento è dovuta la limitazione della loro attività lucrativa.

Art. 8a cpv. 2

Il presente articolo, in base al quale gli organi esecutivi riesaminano a intervalli regolari l'adempimento delle condizioni di diritto, viene suddiviso in due capoversi. Il nuovo capoverso 2 dà agli organi esecutivi la possibilità di verificare l'effettiva esistenza di

una limitazione considerevole dell'attività lucrativa mediante controlli a campione, facendo eventualmente ricorso a periti esterni all'amministrazione.

Art. 10 cpv. 2

In questa disposizione vengono aggiunte le spese per il riesame periodico e i controlli a campione. Queste spese sono prese a carico dalla Confederazione.

Art. 10b

Questa disposizione disciplina lo scambio di dati tra le casse di compensazione AVS, l'Ufficio centrale di compensazione (UCC) e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) a fini statistici. Le casse di compensazione forniscono i dati all'UCC, che li trasmette all'UFAS.

Art. 10c

Questa disposizione è adeguata in seguito alla riduzione della durata del diritto all'indennità prevista dalla legge COVID-19. Tale diritto scadrà il 30 giugno 2021. Inoltre viene aggiunta la cessazione della custodia dei figli da parte di terzi quale motivo conferente il diritto all'indennità.

Art. 11 cpv. 5

Questa disposizione è adeguata in seguito alla riduzione della durata del diritto all'indennità prevista dalla legge COVID-19. Tale diritto scadrà il 30 giugno 2021.